

(N. 2688)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1952 (V. Stampato N. 2465)

presentato dal Ministro delle Finanze e ad *interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 NOVEMBRE 1952

Disposizioni per l'estensione agli Enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e quelle dell'articolo 9, terzo e quarto alinea della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono estese agli istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede in Italia o all'estero, a condizione che lo

scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione o educazione, e sussista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'istituto straniero appartiene.

Il comma precedente si applica anche alle liberalità anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state già pagate le imposte relative.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.